

INFORMAZIONI SOCIETARIE

ACQUE20 S.P.A.



G6VBTD

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PONTERA (PI) VIA MOLISE 1 CAP 56025 FRAZIONE: GELLO
Domicilio digitale/PEC	acque2o@pec.it
Numero REA	PI - 206346
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02427390501
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02427390501 Data di iscrizione: 28/12/2021 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 21/12/2021
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO L' ESERCIZIO, PER CONTO DEI SOCI, DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL' A. T. O. 2" BASSO VALDARNO", FERMO ...
Poteri da statuto	LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI E IN GIUDIZIO, SALVO QUANTO PREVISTO ALL ARTICOLO 20, SPETTA DISGIUNTAMENTE ALL AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02427390501
del Registro delle Imprese di PISA
Data iscrizione: 28/12/2021

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 28/12/2021

informazioni costitutive

Denominazione: ACQUE20 S.P.A.
Data atto di costituzione: 21/12/2021

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2025

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2022
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO L' ESERCIZIO, PER CONTO DEI SOCI, DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL' A. T. O. 2" BASSO VALDARNO", FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI DATI FINANZIARI E DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO DEGLI ENTI PARTECIPANTI, CON LO SCOPO- A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E SENZA CHE L' ELENCAZIONE COSTITUISCA LIMITAZIONE OD OBBLIGO- DI: A. ESERCITARE FUNZIONI DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI COORDINAMENTO SIA DELL' ASSETTO ORGANIZZATIVO CHE DELLE ATTIVITA' ESERCITATE DALLE SOCIETA' PARTECIPATE SOTTO IL PROFILO PATRIMONIALE, FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO, TECNICO ED ORGANIZZATIVO; B. ASSICURARE OMOGENEITA', UNITARIETA' E CONTINUITA' NELLA GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE; C. COORDINARE LE PARTECIPATE, ANCHE IN ORDINE AI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI IN MERITO A TUTTE LE POLITICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELL' OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' NON POTRA' IN ALCUN CASO SVOLGERE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE A CATEGORIE PARTICOLARI DI SOGGETTI E QUELLE ATTIVITA' ATTINENTI A PARTICOLARI MATERIE REGOLATE DA LEGGI SPECIFICHE, SALVO L' ACQUISIZIONE DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE RISULTERANNO NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI; TRA L' ALTRO POTRA' PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', ANCHE COSTITUENDOLE. POTRA', INOLTRE, RICEVERE O PRESTARE FIDEJUSSIONI ED APPORRE AVALLI PER OBBLIGAZIONI O DEBITI ANCHE DI TERZI (PURCHE' SOCIETA' COLLEGATE O CONTROLLATE O CONTROLLANTI O SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI), CONCEDERE PEGNI ED IPOTECHE E, IN GENERE, PRESTARE GARANZIE REALI E PERSONALI PER OBBLIGAZIONI SIA PROPRIE CHE DI TERZI (PURCHE' SOCIETA' COLLEGATE O CONTROLLATE O CONTROLLANTI O SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI).

Poteri

poteri da statuto

LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI E IN GIUDIZIO, SALVO QUANTO PREVISTO ALL ARTICOLO 20, SPETTA DISGIUNTAMENTE ALL AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, SE NOMINATO E NEI LIMITI DELLE DELEGHE O DEI POTERI CONFERITI, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, SPETTA AL VICE PRESIDENTE. LA CARICA DI VICE PRESIDENTE HA UNICAMENTE FUNZIONE DI SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, SENZA RICONOSCIMENTO DI COMPENSI AGGIUNTIVI. ARTICOLO 20 - POTERI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO L AMMINISTRATORE UNICO O, A SECONDA DEL CASO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SONO INVESTITI DI OGNI POTERE PER L AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PROVVEDONO A TUTTO QUANTO NON SIA RISERVATO, DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, ALL ASSEMBLEA DEI SOCI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO E, SE AUTORIZZATO DALL ASSEMBLEA, AL PRESIDENTE NEI LIMITI DELLE LEGGI VIGENTI E DEL PRESENTE STATUTO. LA DELEGA SI INTENDE CONFERITA CON FACOLTA' DI NOMINA E DI REVOCA DI PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI AFFARI O GRUPPI DI AFFARI E CON L'OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORZA DELLA DELEGA STESSA. SONO COMUNQUE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NON SONO DELEGABILI I POTERI AL MEDESIMO ORGANO RISERVATI PER LEGGE, NONCHE' I POTERI RELATIVI A: A) PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, DEI PIANI DI INVESTIMENTO; B) LE EVENTUALI VARIAZIONI DELLO STATUTO DA PROPORRE ALL ASSEMBLEA; C) LE DECISIONI INERENTI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' IN SOCIETA' NONCHE' LE DIMISSIONI O CESSIONI DELLE PARTECIPAZIONI, E LA DESIGNAZIONE, OVE OCCORRA, DELLE PERSONE DESTINATE A RAPPRESENTARE NEI MEDESIMI LA SOCIETA' STESSA IVI INCLUSA LA DESIGNAZIONE DEL SOGGETTO TENUTO A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE CHE SIANO CHIAMATE A DELIBERARE SULLE MATERIE PIU' RILEVANTI E IL CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI DI VOTO; D. LA FUSIONE, LA SCISSIONE, LO SCIoglIMENTO, LA LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETT. C. OVVERO, LA MODIFICA DELLA PARTECIPAZIONE NEGLI STESSI; E. ALIENAZIONE, COMPRAVENDITA E PERMUTE DI BENI IMMOBILI E BREVETTI; F. PRESTAZIONI DI GARANZIE, FIDEJUSSIONI E CONCESSIONI DI PRESTITI; G. ASSUNZIONI DI MUTUI E FINANZIAMENTI DI QUALSIASI TIPO; H. APPROVAZIONE DEL BUDGET ANNUALE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2021 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 27-12-2021

ACQUE20 S.P.A.
Codice fiscale: 02427390501

STATUTO

"Acque20 S.p.A."

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Acque20 S.p.A.", ai sensi dell'art. 4, comma 5, ultimo capoverso, del d.lgs. 175/2016.

Articolo 2 - Sede

La società ha la sede nel territorio del Comune di Pontedera (PI), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 - Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge o sciolta anticipatamente.

Articolo 4 - Soci

Possono essere soci della "Acque20 S.p.A." gli attuali soci pubblici o a prevalente partecipazione pubblica di Acque S.p.A., nonché i Comuni e le Province della Regione Toscana, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le società di capitali a integrale partecipazione pubblica.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 5 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio, per conto dei soci, delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società di gestione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. 2 "Basso Valdarno", fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti, con lo scopo - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - di:

- a. esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo;
- b. assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate;
- c. coordinare le partecipate, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale.

La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, anche costituendole.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti), concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali per obbligazioni sia proprie che di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti).

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) suddiviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, in osservanza delle vigenti norme di legge, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salvo quanto consentito all'articolo 8 che segue e le eccezioni ammesse dalla legge.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità alla legge e al presente statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della società, in contrasto con le previsioni dell'articolo 4 che precede. E' consentita la costituzione di pegno o altro vincolo sulle azioni, a condizione che avvenga (i) nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla legge nonché dai regolamenti e

dalle decisioni e/o determine delle autorità competenti, (ii) esclusivamente in favore di istituti di credito (o altri soggetti finanziatori) in relazione al reperimento da parte della Società e delle sue partecipate, a qualsiasi titolo (incluso mediante concessione di mutui, finanziamenti, sottoscrizione di titoli di debito e/o strumenti ibridi), di risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività della società medesima, per investimenti o operazioni straordinarie o altre attività comunque finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 8 - Clausola di prelazione e gradimento

Le azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) sono liberamente trasferibili salvo il rispetto del diritto di prelazione e del diritto di gradimento di cui appresso nel presente articolo che operano per i trasferimenti che non rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) trasferimento di azioni in favore di altri soci;
- b) trasferimento di azioni in favore di società a integrale partecipazione pubblica in cui uno o più soci, anche congiuntamente e indirettamente, abbiano una partecipazione di maggioranza nel capitale;
- c) trasferimento di azioni in favore di un ente che abbia già una partecipazione, diretta o indiretta, in uno o più soci;
- d) costituzione del diritto di pegno sulle azioni della società, ai sensi del precedente articolo 7, e di trasferimento delle azioni della società effettuato in forza di escussione del pegno, fatti salvi i limiti e le condizioni stabiliti dalla legge nonché dai regolamenti e dalle decisioni e/o determine delle autorità competenti.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b), c) di cui sopra, deve anzitutto offrirle in prelazione agli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni. Perciò dovrà specificare con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonché le condizioni e le modalità di pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

L'organo amministrativo entro 10 (dieci) giorni provvederà a darne notizia agli altri soci, ai quali spetta la facoltà di esercitare il diritto di essere preferiti nell'acquisto a parità di condizioni.

Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in proporzione al numero delle azioni sociali già possedute e potranno altresì esercitare il diritto di prelazione anche per le azioni eventualmente non acquisite dagli altri azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 27-12-2021

ACQUE20 S.P.A.
Codice fiscale: 02427390501

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dall'organo amministrativo, i soci dovranno comunicare al socio alienante per iscritto se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare tutte le azioni offerte in vendita, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato nell'offerta. Qualora tale prezzo non sia ritenuto congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle modalità di cui al precedente paragrafo la volontà di esercitare la prelazione, esso viene rimesso, in mancanza di accordo tra le parti, alla determinazione di un terzo ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo 1473 del codice civile, come previsto nelle disposizioni che seguono. Il terzo sarà nominato di comune accordo tra le parti o, nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, a richiesta di qualsiasi parte interessata, e procederà alla determinazione del prezzo delle azioni da trasferire nei confronti di tutti i soci che abbiano comunicato il loro disaccordo sul valore attribuito alle partecipazioni oblate. Il terzo determinerà il prezzo con riferimento alla data dell'offerta in prelazione, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto, altresì, dei criteri di valutazione internazionalmente accettati. Il terzo renderà la propria determinazione comunicandola con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spedita a tutti i soci interessati entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico.

La stessa regola si applica per il caso in cui l'alienazione avvenga per un corrispettivo non in denaro o senza corrispettivo e per la quale venga contestato da uno degli aventi diritto il valore indicato nella comunicazione del socio alienante, dovendo in tal caso il terzo procedere alla determinazione del valore della partecipazione.

Resta salvo il diritto del socio alienante di rinunciare alla cessione nel caso di sua mancata accettazione della determinazione del terzo, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di tale determinazione da parte del terzo, a pena di decadenza; tale decisione di rinunciare alla cessione per il predetto motivo non costituisce giusta causa di recesso del socio alienante.

Lo stesso diritto di prelazione, con le medesime modalità e termini, spetta ai soci in caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di capitale sociale. La relativa deliberazione di aumento del capitale assunta dal competente organo societario dovrà prevedere i termini per l'esercizio del diritto di opzione coerenti con la necessità di rispettare il presente articolo.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 27-12-2021

ACQUE20 S.P.A.
Codice fiscale: 02427390501

Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente articolo 4.

Il trasferimento, ad eccezione dei casi stabiliti dalle lettere a), b) e c) che precedono, non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo con le maggioranze di cui all'articolo 18. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società, sue controllate o collegate. Il gradimento potrà, inoltre, essere rifiutato nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di fornire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci o con le strategie della società.

L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio alienante entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione del socio alienante di cui al secondo paragrafo del presente articolo. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio alienante, il gradimento s'intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione alla persona indicata nella comunicazione.

Qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto destinato a subentrare nella posizione di socio, tale trasferimento potrà avvenire solo previa osservanza di detta procedura e per il prezzo che risulterà all'aggiudicazione della gara, ferme le condizioni di cui sopra. Anche in questa ipotesi, ove non in contrasto con le disposizioni normative, l'alienazione al soggetto così individuato e per il prezzo fissato a seguito della gara sarà sottoposta al diritto di prelazione e gradimento statutariamente disciplinati e l'aggiudicazione diverrà definitiva solo in caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci e di rilascio del gradimento.

Ai fini del presente articolo per trasferimento si intende: a) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso; b) il trasferimento effettuato in forza di escussione di pegno e/o vendita forzata e/o assegnazione forzata di azioni; e c) qualsiasi negozio, atto o convenzione, a titolo particolare o universale, gratuito od oneroso, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta (anche attraverso il trasferimento di partecipazioni di società che detengano direttamente o indirettamente le

partecipazioni nella società) il risultato del trasferimento diretto o indiretto della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle azioni.

Articolo 9 - Contributi dei Soci - Obbligazioni

Per la realizzazione del proprio oggetto sociale, è consentita l'acquisizione anche presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio tra il pubblico, ove applicabili.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e di rimborso.

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2412 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 9-bis - Strumenti finanziari partecipativi

La società può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, a fronte dell'apporto in denaro da parte dei soci o di terzi. La competenza in ordine alla approvazione dell'emissione, nonché all'approvazione e modifica dei relativi regolamenti, spetta in via esclusiva all'Assemblea straordinaria della società (ferma restando l'eventuale delega all'organo amministrativo a procedere all'effettiva emissione).

Articolo 10 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 del codice civile e per le altre cause previste dalla legge.

Articolo 11 - Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, su decisione dell'assemblea;
- c) nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

È vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società per azioni, sopra indicati.

Articolo 12 - Assemblea della società

L'Assemblea della società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti e dissenzienti, salvo quanto disposto dall'articolo 2437 del codice civile.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un diverso comune, purché in territorio italiano.

Ove consentito dalla legge, l'Assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata da far pervenire almeno 8 (otto) giorni prima al domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto.

Il telefax o la posta elettronica non certificata possono sostituire la raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; nei confronti dei componenti di detti organi non presenti dovrà essere provveduto alla comunicazione prevista dalla legge a cura degli amministratori.

L'organo amministrativo, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 (centoottanta) giorni.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono convocate in qualsiasi momento in cui, l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 14 - Diritto di intervento

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e vengono depositate presso la sede della società prima dell'Assemblea.

Articolo 15 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria sia in prima e sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i quattro quinti del capitale rappresentato in assemblea.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione, è validamente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima e sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i quattro quinti del capitale rappresentato in assemblea.

Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali si rimanda a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2369, comma 4 del codice civile salve le specifiche disposizioni sul punto del presente statuto.

Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute con l'intervento dei soci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'Assemblea il Presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;
- il Presidente dell'Assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della società o le modalità di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

Il Presidente dell'Assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione e responsabilità gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'Assem-

blea e ne darà atto nel verbale.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa e, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, dall'Amministratore Unico.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione del voto.

L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti; nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 17 - Nomina e composizione dell'organo di amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, tra cui il Presidente, nel rispetto della normativa in materia di società a controllo pubblico, tempo per tempo vigente.

La nomina assembleare dell'organo amministrativo collegiale è sempre preceduta da delibera, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, con la quale l'Assemblea dispone che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione e ne stabilisce il numero dei componenti. Tale delibera è prontamente trasmessa dalla società alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del d.lgs. 175/2016.

Agli amministratori è attribuito un compenso omnicomprensivo stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti della normativa vigente applicabile al caso di specie.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

Gli amministratori:

- a) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono rieleggibili;
- c) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- d) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente nonché la relativa nomina è subordinata al

rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, così come alla sostituzione dei consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso arrotondato per eccesso. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare più della metà degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso.

È consentita l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva la delega al Presidente specificamente autorizzata dall'Assemblea.

Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'organo amministrativo adotta le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del d.lgs. 231/2001, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché ogni altra misura connessa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo d.lgs. 175/2016.

Articolo 18 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci o comunque ogniqualevolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti alla riunione siano sicuramente identificati e siano posti in grado di seguire la discussione, di parteciparvi e, se necessario, di ricevere e trasmettere documentazione. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione o il Notaio, che provvedono a redigere e a sottoscrivere il verbale relativo.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli amministratori e ai sindaci, inviato, di regola, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci ef-

fettivi.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 19 - Presidente e rappresentanza della società

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'articolo 20, spetta disgiuntamente all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato e nei limiti delle deleghe o dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, spetta al Vice Presidente. La carica di Vice Presidente ha unicamente funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 20 - Poteri dell'organo amministrativo

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un Amministratore Delegato e, se autorizzato dall'assemblea, al Presidente nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto. La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte in forza della delega stessa.

Sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri al medesimo organo riservati per legge, nonché i poteri relativi a:

- a) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) le decisioni inerenti all'assunzione di partecipazioni da parte della società in società nonché le dimissioni o cessioni delle partecipazioni, e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa ivi inclusa la designazione del soggetto tenuto a rappresentare la società nelle assemblee dei soci delle società partecipate che siano chiamate a deliberare sulle materie più rilevanti e il conferimento delle relative istruzio-

ni di voto;
d. la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione dei soggetti di cui alla precedente lett. c. ovvero, la modifica della partecipazione negli stessi;
e. alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
f. prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti;
g. assunzioni di mutui e finanziamenti di qualsiasi tipo;
h. approvazione del budget annuale.

Articolo 21 - Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alle eventuali sostituzioni dei sindaci effettivi, cessati per dimissioni o altra causa, con i sindaci supplenti si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Collegio Sindacale stesso.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La retribuzione annuale dei sindaci è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale..

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 22 - Requisiti degli amministratori in carica

Gli amministratori e sindaci sono nominati nel rispetto dei

criteri di onorabilità, professionalità e competenza.

Articolo 23 - Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni sulla gestione, redatte dall'organo amministrativo in conformità agli articoli 2427 e 2428 del codice civile e alla relazione del Collegio Sindacale (articolo 2429 del codice civile) nonché alla relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del d.lgs. 175/2016, è presentato all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 13.

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci e alla relazione sul governo societario dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale e fatta salva ogni altra eventuale deliberazione assembleare e salvi i diritti patrimoniali degli strumenti finanziari partecipativi emessi.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

Articolo 24 - Cause di scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del codice civile.

Articolo 25 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali (ivi incluso il D.Lgs n. 175 del 2016, come modificato e/o integrato e l'ulteriore normativa di settore).

F.to: Lara Pacini - Carlo Viegi - Luca Cecconi - Filippo Sani - Fabio Berti - Thomas D'Addona - Antonio Marinella, notaio (segue sigillo).

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 27-12-2021

ACQUE20 S.P.A.
Codice fiscale: 02427390501

Registrato a Pontedera il 24.12.2021 al n. 5351/1T.

=====
Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del de-
creto 22/02/2007 mediante M.U.I.

=====
Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-
cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma
2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.